



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 18/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 2092

Cont. 765/13/TG - Corte Costituzionale. TRADECO srl c/ Comune di Altamura. Ricorso in via incidentale - Questione di legittimità costituzionale. Intervento in giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. n. 87/1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nomina difensore esterno. Avv. Marcello Cecchetti.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

la società Tradeco srl ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. dist. di Altamura- (R.G. n. 690/2006), il Comune di Altamura al fine di accertare di nulla dovere nei confronti dell'Ente, a titolo di contributo socio ambientale di cui all'art. 10 L.R. n. 17/93, come modificato dalla L.R. n. 13/96;

nel corso del giudizio parte attrice ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 10, commi 2 e 3, L.R. n. 17/93 come modificato dalla L.R. n. 13/96, in relazione agli artt. 23 e 119 Cost. (nella formulazione ante modifica apportata dalla Legge costituzionale n. 3/2001), ed in particolare perché eccedente l'ambito della potestà impositiva attribuita alle Regioni a Statuto Ordinario;

con ordinanza del 24.5.2013 il Giudice Monocratico ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e, per l'effetto, ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale (iscritta al n. 235 del reg. ord. 2013) e ordinato la notifica del provvedimento al Presidente della Giunta Regionale;

la norma oggetto di questione di legittimità costituzionale prevede che "tra i costi di gestione occorrerà tener conto dei costi socio-ambientali connessi con la gestione dell'impianto. Detti costi determinati sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto (omissis) l'incidenza del costo non potrà superare £ 2 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito". Il Giudice a quo ha ritenuto che l'istituzione del detto contributo con una legge regionale, contrasti con gli artt. 119 e 117 Cost.;

la Regione Puglia non è parte nel giudizio a quo, pertanto, in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, si ravvisa necessario spiegare intervento nel giudizio ad quem ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

si ravvisa, altresì, opportuno conferire l'incarico difensivo all'Avv. Marcello Cecchetti;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La spesa complessiva di € 7.612,80, comprensiva di Iva e CPA, (oltre le eventuali spese vive

adeguatamente documentate), sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di € 2.283,87, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di spiegare intervento ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 4 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Marcello Cecchetti, del foro di Roma, avvocato esterno;

- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
